

Repertorio n. 30647

Fascicolo n. 11391

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno quattro del mese di settembre in Firenze, via G. D'Annunzio 138, presso il Centro Tecnico Federale della F.I.G.C.

Avanti a me Dottor Vittorio Mariani, Notaio in Firenze, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, assistito dai testimoni, idonei come essi stessi mi dichiarano ed a me Notaio personalmente noti signori:

Vantaggiato Guido nato a Copertino il 25 novembre 1944 residente a Rignano sull'Arno via Borgo al Molino 10, Dirigente CONI;

Muzzi Patrizia nata a Firenze il 3 luglio 1947 residente a Firenze via degli Alfani 36, dipendente CONI,

sono comparsi i signori:

Dott. Matarrese Antonio, nato a Andria il 4 luglio 1940, Dirigente, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Presidente ed in nome e per conto della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, Organo del CONI, ai sensi della Legge 16 febbraio 1942 n. 426 e della Legge 31 gennaio 1992 n. 138, (in appresso indicata anche F.I.G.C.), con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, partita I.V.A. 01357871001;
 Dott. Zappacosta Giorgio, nato a Roma il 28 giugno 1943, re-

sidente a Roma, Via Cristoforo Colombo n. 134, Dirigente Generale, Segretario Generale della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Righetti Lorenzo, nato a Moncalieri il 17 agosto 1930, residente a Torino, Corso Dante n. 53, agente commerciale, Presidente del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

I Componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, fanno risultare quanto segue.

Il Dottor Matarrese Antonio, volendo realizzare in nome e per conto della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, quale suo Presidente, la costituzione di una Fondazione da denominarsi "MUSEO DEL CALCIO - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA E CULTURALE DEL GIUOCO DEL CALCIO", dichiara quanto segue.

ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti C.C. la Fondazione denominata "MUSEO DEL CALCIO - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA E CULTURALE DEL GIUOCO DEL CALCIO".

La Fondazione ha sede in Firenze, Via Aldo Palazzeschi n. 20 presso il Centro Tecnico Federale della F.I.G.C. - Coverciano.

ARTICOLO 2

La fondazione non ha fini di lucro. Essa ha per scopo di costituire un centro di documentazione storica del giuoco del calcio, quale espressione del patrimonio culturale e sportivo

creato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, e dagli organismi ad essa aderenti.

In particolare la Fondazione curerà il reperimento e la raccolta di cimeli, documenti, pubblicazioni relativi al mondo del calcio, nonché la costituzione di una banca dati di tipo multimediale.

Al fine di perseguire i propri scopi la Fondazione potrà:

- curare la pubblicazione e la diffusione di notiziari, bollettini, periodici e, in generale, di testi e documenti utili ad illustrare l'attività svolta ed a divulgare le ricerche compiute dall'Ente e/o da altri Enti o privati nel campo relativo alle finalità istituzionali della Fondazione;
- curare la promozione di studi e ricerche anche attraverso l'organizzazione di convegni, tavole rotonde e simili, avvalendosi, ove del caso, della collaborazione di organismi esterni;
- svolgere ogni altra attività anche economica comunque funzionalmente collegata allo scopo della Fondazione.

ARTICOLO 3

Le norme regolanti l'amministrazione ed il funzionamento della Fondazione sono contenute nello statuto, composto di 18 articoli, che il Dott. Matarrese Antonio mi consegna ed io allego a questo atto sotto lettera "A", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, alla presenza dei testimoni.

ARTICOLO 4

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, come sopra rappresentata, assegna alla stessa la somma di Lire 500.000.000 (cinquecento milioni).

Detta assegnazione è espressamente sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita, riservandosi la stessa FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, come sopra rappresentata, di svolgere le pratiche tutte occorrenti per tale riconoscimento a sensi dell'art. 12 C.C. ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima e quindi riservandosi pure di apportare al presente atto ed allo statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 5

In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 dello Statuto viene nominato un Comitato Direttivo provvisorio che rimane in carica fino al conseguimento della personalità giuridica della Fondazione, nelle persone dei Signori:

Avv. Sordillo Federico, nato a Dentecane (Pietradefusi) il 30 gennaio 1927, residente a Milano, Via del Circo n. 8, Presidente della Fondazione;

Dott. Zappacosta Giorgio quale Segretario Generale della F. I.G.C.;

Righetti Lorenzo quale Presidente del Settore Tecnico della

F.I.G.C..

I signori Zappacosta Giorgio e Righetti Lorenzo essendo presenti dichiarano di accettare le rispettive cariche.

ARTICOLO 6

Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono assunte dalla FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO che chiede le agevolazioni di legge.

Quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano per pagine cinque di due fogli viene da me Notaio letto, alla presenza dei testimoni, ai Comparenti che approvano e sottoscrivono.

F.TO ANTONIO MATARRESE

F.TO GIORGIO ZAPPACOSTA

F.TO LORENZO RIGHETTI

F.TO GUIDO VANTAGGIATO

F.TO PATRIZIA MUZZI

F.TO DOTTOR VITTORIO MARIANI NOTAIO.

SEGUE TRASCRIZIONE DELL'ALLEGATO DI LETTERA "A" ALL'ATTO N.
30647/11391

STATUTO DELLA FONDAZIONE

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1

E' costituita, per iniziativa della Federazione Italiana

Giuoco Calcio, una Fondazione denominata "MUSEO DEL CALCIO - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA E CULTURALE DEL GIUOCO DEL CALCIO".

ART. 2

La Fondazione ha sede in Firenze, Via Aldo Palazzeschi n. 20 presso il Centro Tecnico Federale della F.I.G.C. - Coverciano.

ART. 3

La fondazione non ha fini di lucro. Essa ha per scopo di costituire un centro di documentazione storica del giuoco del calcio, quale espressione del patrimonio culturale e sportivo creato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, e dagli organismi ad essa aderenti.

In particolare la Fondazione curerà il reperimento e la raccolta di cimeli, documenti, pubblicazioni relativi al mondo del calcio, nonché la costituzione di una banca dati di tipo multimediale.

Al fine di perseguire i propri scopi la Fondazione potrà:

- curare la pubblicazione e la diffusione di notiziari, bollettini, periodici e, in generale, di testi e documenti utili ad illustrare l'attività svolta ed a divulgare le ricerche compiute dall'Ente e/o da altri Enti o privati nel campo relativo alle finalità istituzionali della Fondazione;
- curare la promozione di studi e ricerche anche attraverso l'organizzazione di convegni, tavole rotonde e simili, avva-

lendosi, ove del caso, della collaborazione di organismi esterni;

- svolgere ogni altra attività anche economica comunque funzionalmente collegata allo scopo della Fondazione.

TITOLO II°

PATRIMONIO - DOTAZIONE - UTILIZZAZIONE DELLE RENDITE

ART. 4

Il patrimonio della Fondazione, all'atto della costituzione è determinato dalla somma di Lire 500.000.000, lo stesso potrà essere incrementato anche sotto forma di titoli, emessi o garantiti dallo Stato e di immobili.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con obbligazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano a cura il potenziamento della istituzione.

La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità con le rendite del patrimonio, nonché con i proventi derivanti dall'eventuale esercizio di attività economiche funzionalmente collegate allo scopo della Fondazione.

ART. 5

Le operazioni di investimento dei beni conferiti e di quelli che a qualunque titolo pervengano all'ente e di reimpiego delle rendite sono deliberate dal Comitato Direttivo nei modi che riterrà più opportuni nel rispetto degli scopi della Fondazione.

Per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 la Fonda-

zione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le operazioni di sostegno e garanzia, nei termini deliberati dal Comitato Direttivo.

TITOLO III°

ORGANI DELLA FONDAZIONE

PRESIDENTE - COMITATO DIRETTIVO - COMITATO CONSULTIVO -
COLLEGIO DEI REVISORI - TESORIERE

ART. 6

Il Presidente della Fondazione è nominato o revocato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della F.I.G.C..

Il Presidente della Fondazione:

- a) convoca e presiede il Comitato Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle adunanze, direttamente o attraverso persona da lui delegata;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e ai rapporti con le autorità tutorie;
- c) adotta, in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo al Comitato nella prima seduta utile, sottoponendola alla ratifica dell'organo collegiale;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e ne propone le modifiche semprechè non snaturino gli scopi e le caratteristiche essenziali della Fondazione;
- e) nomina il Tesoriere della Fondazione;
- f) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti e provvede a quanto oc-

corra per l'esplicazione di tutti gli atti che vengono deliberati;

g) presiede al buon andamento amministrativo della Fondazione.

ART. 7

Alle attività della Fondazione è preposto un Direttore con compiti di organizzazione amministrativa nominato, per non più di un biennio, dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente della Fondazione. In particolare al Direttore compete:

- la tenuta dei libri della Fondazione;
- la direzione del Museo.

Il Direttore partecipa alle sedute del Comitato Direttivo con funzioni consultive.

ART. 8

Il Comitato Direttivo è composto:

- dal Presidente della Fondazione;
- dal Segretario Generale della F.I.G.C.;
- dal Presidente del Settore Tecnico che assume la veste di vice-presidente;
- da due membri nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Fondazione; si provvede analogamente per la nomina di due membri supplenti;
- da un Segretario, funzionario del CONI assegnato alla F. I.G.C. e nominato dal Segretario Generale della F.I.G.C., con

compiti esclusivamente roganti.

In caso di impossibilità temporanea dei membri effettivi, le relative funzioni sono in via provvisoria esercitate dai rispettivi supplenti, fino a quando la causa che aveva determinato l'impedimento viene meno.

Nell'ipotesi di impossibilità o di indisponibilità definitiva di un membro effettivo o di un membro supplente, il Consiglio Federale dovrà provvedere nel termine di tre mesi a nuova nomina. I componenti non di diritto del Comitato durano in carica un triennio e sono nuovamente nominabili.

ART. 9

Al Comitato Direttivo compete:

- a) l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'accettazione di lasciti e donazioni, la gestione del patrimonio;
- b) la delibera circa la destinazione dei fondi amministrati;
- c) la delibera delle modifiche all'Atto costitutivo e dello Statuto, proposte dal Presidente;
- d) le delibere in ordine ai regolamenti interni;
- e) la redazione e l'approvazione entro il mese di novembre del bilancio preventivo ed entro il mese di giugno del bilancio consuntivo;
- f) la determinazione del compenso spettante al Direttore su proposta del Presidente, sentito il Collegio dei Revisori;
- g) l'istituzione di sedi secondarie dell'ente;
- h) la nomina, su proposta del Presidente, dei componenti del

Comitato Consultivo;

i) l'assunzione di personale dipendente o l'affidamento di incarichi di collaborazione.

Con deliberazione del Comitato Direttivo possono essere costituiti centri di ricerca e comitati scientifici composti da esperti nelle materie di cui all'art. 3, con il compito di approfondire tematiche funzionali agli scopi della Fondazione ed esprimere il proprio parere tecnico-professionale sulle questioni ad essi sottoposte.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente della Fondazione, che ne dirige le riunioni, mensilmente ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità.

Il Comitato delibera sulle materie poste all'ordine del giorno dal Presidente.

Le delibere del Comitato Direttivo s'intendono approvate qualora riportino il voto favorevole della maggioranza, purchè sia presente la maggioranza dei componenti.

ART. 10

Il Comitato Consultivo è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, scelti tra persone con specifiche competenze in attività calcistiche, storiche, museali, scientifiche, ovvero tra persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche che, a giudizio dello stesso Presidente, sostengano l'attività della Fondazione con contributi di particolare rilevanza.

destinati ad incrementare il fondo.

Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, potrà deliberare la nomina di ulteriori componenti, scelti tra le persone aventi le qualità di cui al precedente comma.

I componenti del Comitato Consultivo durano in carica un biennio e possono essere nuovamente nominati.

ART. 11

Al Comitato Consultivo compete:

- a) formulare pareri in ordine alle attività della Fondazione;
- b) proporre l'eventuale ampliamento delle finalità dell'Ente a scopi affini a quelli istituzionali;
- c) proporre al Comitato Direttivo l'istituzione di "centri di ricerca" nelle materie di interesse dell'Ente;
- d) fornire parere su tutte le questioni che il Comitato Direttivo ritenga di sottoporgli.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne dirige le riunioni e ne cura la convocazione.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e deve essere convocato almeno una volta l'anno e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità.

ART. 12

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio nomina, tra i suoi componenti un Presidente, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile, e, in occasione di ogni riunione, un Segretario, con il compito di redigere il verbale, che, sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente del Collegio, viene inserito, a cura di quest'ultimo, nel libro delle riunioni del Collegio dei Revisori.

ART. 13

I Revisori dei conti esercitano il controllo sull'amministrazione della Fondazione e sulla regolare tenuta della contabilità.

Al Collegio dei Revisori compete in particolare:

- a) il controllo dei conti, delle risultanze di cassa e di tutta la gestione patrimoniale della Fondazione;
- b) l'esame dei bilanci, preventivo e consuntivo, sui quali esprimere il proprio parere motivato mediante relazione scritta.

Il Collegio a tal fine deve adottare delibere a maggioranza dei componenti, purchè tutti siano presenti.

Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il ^{sup}Presidente lo giudichi necessario, ed almeno in occasione dell'approvazione dei bilanci e comunque non meno di quattro volte l'anno.

ART. 14

Il Tesoriere dell'Ente è nominato dal Presidente della Fondazione tra i membri del Comitato Direttivo.

Al Tesoriere compete:

- a) la tenuta della contabilità;
- b) la riscossione dei beni di cui la Fondazione viene dotata e delle elargizioni;
- c) la vidimazione dei libri dell'Ente ed il rilascio di estratti e risultanze degli stessi.

ART. 15

Tutte le cariche statutarie, ad eccezione di quella di Direttore, sono gratuite e coloro che le ricoprono hanno diritto al rimborso delle sole spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Comporta la decadenza di diritto da ogni carica la commissione di atti o fatti che per la loro rilevanza penale o comunque per la loro gravità morale siano suscettibili di ledere il prestigio della Fondazione.

L'accertamento della gravità dei fatti comportanti decadenza dalle cariche statutarie e la decisione di ogni controversia in proposito è deliberata dal Presidente della Fondazione, il quale decide inappellabilmente.

TITOLO IV°

LIBRI DELLA FONDAZIONE

ART. 16

Sono libri obbligatori della Fondazione:

- il libro dei verbali del Comitato Direttivo;
- il libro dei conti;
- il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revi-

sori;

- il libro degli inventari.

Il Tesoriere della Fondazione provvede alla loro vidimazione, alla certificazione, nonché al rilascio di copie ed estratti.

Nel libro dei conti il Tesoriere dovrà documentare le singole operazioni finanziarie deliberate dal Comitato Direttivo e registrare, accanto ad esse, gli eventuali pareri e controlli esercitati dal Collegio dei Revisori.

Per quanto non previsto si applicano le norme del C.C..

TITOLO V°

ESTINZIONE

ART. 17

Sono cause di estinzione quelle indicate nell'art. 28, 1° comma C.C..

ART. 18

In caso di scioglimento della Fondazione o di cessazione per qualsiasi causa il netto residuo del patrimonio sarà devoluto su conforme delibera della F.I.G.C. a fondazioni che perseguono fini analoghi, ovvero ai conferenti.

F.TO ANTONIO MATARRESE

F.TO GIORGIO ZAPPACOSTA

F.TO LORENZO RIGHETTI

F.TO GUIDO VANTAGGIATO

F.TO PATRIZIA MUZZI

F.TO DOTTOR VITTORIO MARIANI NOTAIO.